




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 622

Istituzione della Giornata nazionale della memoria  
e del sacrificio alpino

*(Nuovo testo)*

N. 18 – 16 aprile 2019



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 622

Istituzione della Giornata nazionale della memoria  
e del sacrificio alpino

*(Nuovo testo)*

N. 18 – 16 aprile 2019

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

---

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

## INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI.....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>ARTICOLI 1-5.....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DELLA MEMORIA E DEL SACRIFICIO ALPINO .....</b>	<b>- 3 -</b>



## **INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO**

---

<b>A.C.</b>	<b>622</b>
<b>Titolo:</b>	<b>Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino</b>
<b>Iniziativa:</b>	parlamentare in prima lettura alla Camera
<b>Relazione tecnica:</b>	assente
<b>Relatore per la Commissione di merito:</b>	Ferrari
<b>Gruppo:</b>	Lega
<b>Commissione competente:</b>	IV Commissione (Difesa)

---

### **PREMESSA**

Il provvedimento in esame ha ad oggetto l'istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino. Il testo, composto da cinque articoli, non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano, a seguire, le norme che presentano profili di carattere finanziario.

### **ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI**

#### **ARTICOLI 1-5**

#### **Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino**

**Le norme** prevedono che:

- la Repubblica riconosca il giorno 26 gennaio di ciascun anno come “Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino” (articolo 1);
- in occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1, in ciascuna provincia<sup>1</sup>, gli organi competenti promuovano e organizzino cerimonie, eventi, incontri, conferenze storiche e mostre fotografiche, nonché testimonianze sull'importanza della difesa della sovranità nazionale, delle identità culturali e storiche, della tradizione e dei valori etici di solidarietà e di partecipazione civile che il Corpo degli Alpini incarna (articolo 2);

---

<sup>1</sup> O ente territoriale di livello equivalente.

- il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisca le direttive per il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado - senza oneri a carico del proprio bilancio - nella promozione delle iniziative di cui all'articolo 2 (articolo 4).
- la Giornata nazionale non sia considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 260/1949 (articolo 3);

La legge n. 260 del 1949, "Disposizioni in materia di ricorrenze festive", all'articolo 3 individua talune solennità civili che non sono considerate giorni festivi e per le quali erano originariamente previsti gli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici. Successivamente, la legge n. 54/1977, "Disposizioni in materia di giorni festivi", ha comunque previsto che:

- le solennità civili di cui alla citata legge del 1949 non determinino riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici (art. 2);

- dette solennità civili (oltre ad altre ricorrenze) che ricadono in giorni feriali non costituiscano giorni di vacanza né possano comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado (art. 3);

- per l'attuazione del provvedimento le Amministrazioni interessate provvedano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 5).

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino - non considerata solennità civile, in base alla normativa sopra richiamata all'articolo 3 - non comporta effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici né sull'orario scolastico.

Per quanto attiene alla promozione e all'organizzazione di cerimonie, eventi, incontri, conferenze storiche e mostre fotografiche e testimonianze, con il coinvolgimento delle scuole a tali iniziative – di cui agli articoli 2 e 4 –, si evidenzia che dette attività non sembrano configurate come facoltative dal testo. Tuttavia, essendo la proposta corredata di una clausola di non onerosità all'articolo 5, riferita all'intero provvedimento, non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione nel presupposto che le amministrazioni pubbliche interessate possano provvedere alle predette attività esclusivamente nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, già previste a legislazione vigente. In proposito appare necessario acquisire una conferma dal Governo.

Anche con riferimento all'ulteriore clausola di non onerosità di cui all'articolo 4, riferita specificamente al coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, andrebbe acquisita conferma dell'effettiva possibilità di svolgere le attività in questione ad invarianza di oneri.

**In merito ai profili di copertura**, all'articolo 4 dovrebbe essere espunto, in relazione all'adozione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di apposite direttive per il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado nella promozione delle iniziative celebrative del Corpo degli Alpini, il riferimento all'assenza di "oneri a carico del proprio bilancio", giacché tale attività dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione della generale clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo articolo 5, riferita all'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento.